

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 17.2.2015

La Nuova Procedura Civile, 1, 2015

**ADMAIORA**

Editrice

---

#### Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Posta Elettronica Certificata: come dimostrare che la notifica dell'atto sia andata a buon fine e che l'atto notificato con la P.E.C. sia conforme a quello depositato in formato cartaceo?**

*Nel giudizio amministrativo (d.lgs. n. 104/2010 - CPA), al fine di verificare che effettivamente la notifica dell'atto sia andata a buon fine e che l'atto notificato con la P.E.C. sia conforme a quello depositato in formato cartaceo, si deve produrre:*

*-la c.d. ricevuta completa di avvenuta consegna della P.E.C., in modo da poter produrre tale ricevuta con l'intero atto notificato, e non soltanto un suo estratto;*

*-la stampa dell'atto notificato con la relata;*

*-il certificato di firma digitale del notificante;*

*-il certificato di firma del gestore di PEC*

*-le informazioni richieste per il corpo del messaggio;*

*-le ricevute della PEC;*

*-gli ulteriori dati di certificazione.*

**Tribunale Amministrativo Regionale, Campania, Salerno, sezione  
prima, sentenza del 4.4.2014, n. 673**

*...omissis...*

1.- Il ricorso, unitamente ai motivi articolati per aggiunzione, è inammissibile per irrivalenza della instaurazione del contraddittorio.

1.1.- Giova, in proposito, richiamare preliminarmente la disposizione dell'art. 39 comma 2 c.p.a., che rinvia, per quanto concerne le notificazioni degli atti del processo amministrativo, al codice di procedura civile e alle leggi speciali in materia di notificazioni degli atti giudiziari in materia civile.

1.2.- Alla luce delle disposizioni che disciplinano la P.E.C. nel processo civile e delle relative disposizioni attuative deve essere esaminata la regolarità della procedura di notifica seguita dalla società ricorrente, che ha effettuato la notificazione del ricorso a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) e ha prodotto la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del sistema di posta certificata e la ricevuta di avvenuta consegna alla P.E.C..

1.3. La L. n. 148 del 2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 ha apportato significative modifiche (in vigore dal 01 gennaio 2012) alla L. 21 gennaio 1994, n. 53 n. 53 avente ad oggetto le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati.

Il legislatore ha inserito come strumento alternativo alla notifica a mezzo del servizio postale quello tramite posta elettronica certificata sempre a condizione che sia stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine a norma dell' art. 7 della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi.

Il procedimento per la notifica a mezzo P.E.C. è quello previsto dall'articolo 149 bis del codice di procedura civile, in quanto compatibile, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all' articolo 8 della L. 21 gennaio 1994, n. 53. Il citato articolo prevede che l'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico (che può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer), il cui modello è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, la cui validità è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7. Ogni notificazione è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

1.4. Nel caso di specie non risulta specificato nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all' articolo 8 della L. 21 gennaio 1994, n. 53. Da qui un primo profilo di inammissibilità del ricorso per irrivalenza della notifica (in analogia fattispecie, anche per le considerazioni che seguono, TAR Campania, Napoli, sez. VI, 3 aprile 2013, n. 1756).

2. Inoltre, l'art. 18 delle regole tecniche sul processo civile telematico (PCT), contenute nel D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 consente agli avvocati, autorizzati ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 , di eseguire le notifiche tramite PEC.

L'art. 18 precisa che la notifica si effettua "anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo"; a tal fine l'avvocato "trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale". L'avvocato quindi appone la sua firma digitale e procede alla notifica tramite PEC, certificando nella relata di spedire una copia conforme.

2.2. La questione che si pone è cosa l'avvocato debba produrre in giudizio per dimostrare la regolarità della notifica e la conformità dell'atto allegato alla PEC a quello prodotto in giudizio.

L'art. 18 sopra citato prevede che la notifica si intende perfezionata con la c.d. ricevuta breve di avvenuta consegna. Attenendosi alla lettera di questa disposizione, sarebbe sufficiente per l'avvocato notificante produrre in giudizio la P.E.C. con tale ricevuta breve; tuttavia questo tipo di ricevuta non restituisce l'intero allegato (cioè l'intero atto con firma digitale), ma solo un suo estratto codificato, la cui verifica richiede peculiari competenze tecniche e non consente al giudice di associare immediatamente la P.E.C. all'atto notificato.

Si rileva infatti che l'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale, nel delineare il concetto di copia cartacea di documento informatico firmato digitalmente, evidenzia come occorra una conformità all'originale informatico "in tutte le sue componenti".

2.3.- Deve pertanto ritenersi (così ancora TAR Napoli, n. 1756/2913 cit.) che al fine di verificare che effettivamente la notifica dell'atto sia andata a buon fine e che l'atto notificato con la P.E.C. sia conforme a quello depositato in formato cartaceo, debba essere prodotta dall'avvocato notificante la c.d. ricevuta completa di avvenuta consegna della P.E.C., in modo da poter produrre tale ricevuta con l'intero atto notificato, e non soltanto un suo estratto.

E' inoltre necessario che l'avvocato produca la stampa dell'atto notificato con la relata; il certificato di firma digitale del notificante; il certificato di firma del gestore di PEC; le informazioni richieste dall'art. 18 per il corpo del messaggio; le ricevute della PEC; gli ulteriori dati di certificazione.

2.4. Nel caso di specie, sono state depositate unicamente la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del sistema di posta certificata e la ricevuta di avvenuta consegna alla P.E.C., senza che da quest'ultima si possa evincere quale sia il documento consegnato e se esso costituisca la copia informatica del ricorso depositato.

3. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la irrivalenza della notifica del ricorso al Comune intimato.

4. Nulla si dispone sulle spese in assenza di costituzione del Consorzio intimato.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Gianmario Palliggiano, Consigliere